

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2014, n. 1

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale provinciale e locale

Art. 1 - Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 2 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Art. 3 - Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di tributi locali

Capo II - Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale

Art. 5 - Disposizioni generali in materia di contenimento di spesa per gli enti indicati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento di spese della Provincia, dei suoi enti strumentali e degli enti locali

Art. 7 - Modificazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di compensi degli amministratori in organismi partecipati dagli enti locali

Art. 8 - Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità

Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport), e altre disposizioni in materia di finanza locale

Art. 10 - Disposizione transitoria in materia di applicazione della tariffa per il servizio idrico

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

Capo III - Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di società pubbliche

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di storni di fondi

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di garanzie fideiussorie in favore di enti strumentali della Provincia

Art. 14 - Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali

Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), e abrogazione di disposizioni in materia di programmazione

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)

Art. 17 - Fondo per la realizzazione di opere pubbliche

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)

Art. 19 - Modificazione dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

Art. 20 - Inserimento dell'articolo 2 ter della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles)

Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, relativo all'utilizzo delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale

Capo IV - Disposizioni in materia di erogazione di provvidenze pubbliche e di semplificazione amministrativa

Art. 22 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)

Capo V - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 24 - Misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale

Art. 25 - Ricambio generazionale

Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in materia di personale

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali

Art. 29 - Disposizioni in materia di dipendenti dagli enti di gestione dei parchi con funzioni di sorveglianza

Art. 30 - Modificazioni di disposizioni connesse alla riorganizzazione di organi collegiali

Capo VI - Disposizioni in materia di infrastrutture e di lavori pubblici

Art. 31 - Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e altre disposizioni in materia di società

Art. 32 - Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione dell'aeroporto di Verona - Villafranca (AEROGEST s.r.l.)

Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 72 (Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

Capo VII - Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro

Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

Art. 38 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6

(Disciplina della formazione in apprendistato)

Capo VIII - Disposizioni in materia di turismo e di agricoltura

Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"

Art. 40 - Modificazioni dell'articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)

Art. 41 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 35 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 43 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)

Capo IX - Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali

Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), e della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro)

Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)

Art. 46 - Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)

Art. 47 - Modificazione dell'articolo 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

Art. 48 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)

Art. 49 - Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani)

Art. 50 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità)

Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

Art. 52 - Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Art. 54 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

Art. 55 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Art. 56 - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

Capo X - Disposizioni in materia di scuola, di cultura e di sport

Art. 57 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)

Art. 58 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), e abrogazione dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di

reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali) della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5

Art. 59 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di validità delle graduatorie per l'assunzione del personale docente

Art. 60 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla dotazione organica del personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale

Art. 61 - Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Art. 62 - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca)

Art. 63 - Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)

Art. 64 - Modificazione dell'articolo 54 (Interventi per il centesimo anniversario della Prima Guerra mondiale) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Art. 65 - Modificazioni dell'articolo 7 ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport)

Capo XI - Disposizioni in materia di protezione civile, di ambiente, di territorio e di foreste

Art. 66 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

Art. 67 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

Art. 68 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

Art. 69 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), in materia di energia

Art. 70 - Sospensione dei procedimenti di rilascio di concessioni di acque pubbliche

Art. 71 - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

Art. 72 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

Art. 73 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), e della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili)

Art. 74 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)

Capo XII - Disposizioni finali

Art. 75 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 76 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (articolo 75)

Tabella B - Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale di assestamento 2014 e pluriennale 2014-2016 (articolo 75)

Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 75)

Tabella D - Finanza locale (articolo 75)

seguente:

"2.1. Il canone sostenibile è rideterminato dal mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggiornamento:

- a) in presenza di una invalidità permanente pari o superiore al 75 per cento riconosciuta in corso d'anno, se ha determinato una diminuzione del reddito netto valutato ai fini dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) uguale o superiore al 25 per cento; la predetta diminuzione deve inoltre determinare una variazione dell'ICEF superiore a 0,03 punti rispetto a quello risultante nelle dichiarazioni rese nell'ultima verifica sostenuta;
- b) nel caso di uscita di un componente dal nucleo familiare, anche a seguito di provvedimento di separazione dell'autorità giudiziaria, se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 0,13."

3. Alla lettera a) del comma 2 ter dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis," sono inserite le seguenti: "o il provvedimento di assegnazione previsto dall'articolo 9, comma 1,";
- b) dopo le parole: "incrementato del 30 per cento;" sono inserite le seguenti: "in caso di superamento del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza, il canone di mercato si applica dal primo gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito;"

4. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "componente ultrasessantacinquenne" sono inserite le seguenti: "; il requisito anagrafico può essere maturato fino allo scadere dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca".

5. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo" sono inserite le seguenti: "o è prevista nell'ambito di progetti di coabitazione supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari".

Art. 54

Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

1. La Giunta provinciale adotta un piano di interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015-2018, secondo le disposizioni di quest'articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Il piano sostituisce, per il quadriennio considerato, il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie e nubendi possono essere concessi contributi, per la durata massima di venti anni, sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite con la deliberazione prevista dal comma 8.

3. Per l'anno 2015 la Provincia può inoltre concedere contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili oggetto di intervento, sulla base di una specifica graduatoria approvata dalla comunità. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri e modalità per l'applicazione di questo comma.

4. Le risorse disponibili sono ripartite tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 8; i criteri tengono conto della popolazione e del

patrimonio edilizio esistente. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità delle risorse già ripartite e non utilizzate.

5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base della graduatoria approvata dalle comunità. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 8.

6. In relazione alle caratteristiche del loro territorio le comunità possono ripartire tra i vari tipi di intervento le risorse assegnate ai sensi del comma 4. Le risorse non ancora utilizzate dopo l'esaurimento della graduatoria possono essere nuovamente destinate alla concessione di contributi per chiunque realizzi gli interventi previsti dal comma 2 secondo l'ordine di graduatoria.

7. Le comunità possono riservare le risorse in questione, in tutto o in parte, agli interventi previsti dal comma 2 e a quelli di nuova costruzione realizzati dalle cooperative edilizie previste dall'articolo 43 della legge provinciale n. 21 del 1992 su immobili da destinare a prima casa di abitazione dei propri soci. Le cooperative edilizie possono acquistare dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA s.p.a.) gli immobili oggetto di risanamento se presentano le caratteristiche individuate con la deliberazione prevista dal comma 8.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi da 1 a 6, escluso il comma 3, e in particolare:

- a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;
- b) il limite minimo e massimo dell'indicatore ICEF per l'accesso al contributo;
- c) la determinazione della spesa minima e massima ammissibile;
- d) le modalità di determinazione del contributo e la percentuale di contribuzione;
- e) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;
- f) il termine massimo entro il quale devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati a pena di decadenza del contributo;
- g) i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato sui mutui;
- h) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- i) i casi e i criteri di rideterminazione o di revoca del contributo.

9. La Giunta provinciale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli istituti di credito per anticipare, a coloro che realizzano interventi di recupero sulla prima casa di abitazione, l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. L'anticipo è assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia può riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

10. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 9, compresi i requisiti per l'accesso all'anticipazione, i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario riferita agli anni precedenti alla domanda, nonché i criteri per la definizione dei limiti e delle modalità d'intervento degli enti

di garanzia e degli obblighi di recupero.

11. Nel territorio della Val d'Adige i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati dal predetto territorio con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dai relativi protocolli operativi.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 55

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituita dalla seguente:

"b) avere la residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno due anni;"

2. Al comma 5 quinquies dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che hanno acquistato da enti pubblici immobili" sono inserite le seguenti: "anche se oggetto di recupero";

b) la parola: "compresi" è sostituita dalle seguenti: "comprese le tipologie di recupero ammissibili nonché".

3. Nel comma 1 dell'articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014".

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 56

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 1998 la parola: "ultrasessantacinquenni" è sostituita dalle seguenti: "che hanno maturato il requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale e".

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "non avere superato i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non aver maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione sociale".

3. All'articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cessazione di alcune prestazioni alla maturazione del requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale";

b) nel comma 1 le parole: "compie il sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "matura il requisito anagrafico per accedere alla pensione sociale".

4. Nel comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "dal primo giorno del bimestre di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno del mese".

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio.